Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
TITOLO III **STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE** **chiarimento**: per effetto dei commi 1 e 4 dell'art. 4 il titolo II si applica alle strutture esistenti: – ospedaliere, a ciclo continuativo, qualunque sia il numero di posti letto; – residenziali, a ciclo continuativo, con oltre 25 posti letto; – ospedaliere e residenziali, a ciclo diurno, con oltre 25 posti letto			
13 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI 1. Si applica quanto previsto al Titolo I.			
1.1 - Termini, definizioni e tolleranze dimensionali 1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). 2. Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce inoltre: a) **CORRIDOIO CIECO**: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale. b) **ESODO ORIZZONTALE PROGRESSIVO**: modalità di esodo che prevede lo spostamento dei degenti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro. c) **PERCORSO ORIZZONTALE PROTETTO**: percorso di comunicazione protetto da elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco adeguata, con funzione di collegamento tra compartimenti o di adduzione verso luogo sicuro. d) **PIANO DI USCITA DALL'EDIFICIO**: piano dal quale sia possibile l'evacuazione degli occupanti direttamente in luogo sicuro all'esterno dell'edificio, anche attraverso percorsi orizzontali protetti. e) **SCALA DI SICUREZZA ESTERNA**: scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati: i materiali devono essere di classe 0 di reazione al fuoco; la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, rincrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.			
1.2 - Classificazione delle aree delle strutture sanitarie 1. Le aree delle strutture sanitarie, ai fini antincendio, sono così classificate: **Tipo A** - aree od impianti a rischio specifico, classificati come attività soggette al controllo del C.N.VV.F. ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9/04/1982) e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 4 settembre 1959) (impianti di produzione calore,			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
gruppi elettrogeni, autorimesse, ecc.); **Tipo B** - aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in parte, ad aree di tipo C e D;. **Tipo C** - aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc.) in cui non è previsto il ricovero; **Tipo D** - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale nonché aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.); **chiarimento:** sono aree di tipo D: - area degenze - sale parto - neonatologia - sale operatorie - sale di rianimazione - terapia intensiva - pronto soccorso ospedaliero - medicina nucleare - radioterapia - risonanza magnetica nucleare (RMN) **Tipo E** - aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali).			
1.3 - Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi 1. Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 agosto 1982).			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
14 - UBICAZIONE 1. Devono essere osservati i punti 2.1, e 2.2 del Titolo II**.**			
TITOLO II **2.1 - Generalità** 1. Le strutture sanitarie di cui al presente Titolo devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. 2. Le strutture sanitarie possono essere ubicate: a) in edifici indipendenti ed isolati da altri; b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse purché queste ultime, fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.			
2.2 - Separazioni - Comunicazioni 1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le strutture sanitarie: a) non devono comunicare con attività non ad esse pertinenti; b) possono comunicare con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, con le limitazioni di cui al successivo punto3.3; c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esse pertinenti, di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 83, 84, 85, 90, 91 (ad esclusione dei locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione degli edifici e per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore), 92 e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;			

<table>
<tr><th>Testo coordinato del D.M. 18/9/2002
Titolo III</th><th>Proposte di variazione al testo del
D.M. 18/9/2002 – Titolo III</th><th>Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III</th><th>NOTE</th></tr>
<tr><td>d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a), b) e c) del presente comma, mediante strutture e porte aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e comunque non inferiori a REI 90.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15.1 - Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1. Le strutture e i sistemi di compartimentazione devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI secondo quanto sotto riportato:
<table>
<tr><td>piani interrati</td><td>R/REI 90</td></tr>
<tr><td>edifici di altezza antincendio fino a 24 m</td><td>R/REI 60</td></tr>
<tr><td>edifici di altezza antincendio oltre 24 m</td><td>R/REI 90</td></tr>
</table></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2. Deve essere osservato quanto stabilito al punto 3.1, commi 2, e 3.

3.1 - Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione
2. Per le strutture e i sistemi di compartimentazione delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate.
3. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione nonché delle porte e degli altri elementi di chiusura, devono essere</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
valutati e attestati in conformità al decreto ministeriale 4 maggio 1998 (Gazzetta ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998) e successive integrazioni.			
15.2 - Reazione al fuoco dei materiali			
1. I materiali installati devono essere conformi a quanto specificato al punto 3.2.			
2. E' consentito mantenere in uso mobili imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti, rispettivamente, alle lettere e) e g) del citato punto 3.2. **3.2 - Reazione al fuoco dei materiali** 1. I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato: a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, é consentito l'impiego di materiali di classe 1.in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili); b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe l, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi; c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), e consentita l'installazione di contro soffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco; d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1; e) i mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM; chiarimento: per “divano letto” e “poltrona letto” si intende il mobile imbottito nel cui interno può prendere posto un materasso omologato separato. In questo caso l’omologazione sarà rilasciata al prodotto privo di materasso. Per “divano-letto pronto” e “poltrona-letto pronta” si intende invece il manufatto nel quale il materasso stesso costituisce seduta e schienale. La seduta e lo schienale possono anche essere realizzati con materassi separati e/o differenti. Tale manufatto deve essere commercializzato come prodotto finito. chiarimento: i manufatti rientranti tra i presidi medico-chirurgici (come ad esempio lettini e poltrone per visite e cure, materassi e cuscini specifici per riabilitazione e cure fisioterapiche, etc.) non sono da considerarsi compresi tra i materiali per i quali è richiesta la classe 1 IM. f) i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1; g) le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2. 2. I materiali di cui al comma 1 devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall’art. 10 del citato decreto ministeriale 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
sensi del medesimo articolo. 3. E' consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992). 4. I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere non combustibili.			
15.3 - Compartimentazione 1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.3. **3.3 - Compartimentazione** 1. Le strutture sanitarie devono essere progettate in modo da circoscrivere e limitare la propagazione di un eventuale incendio. A tal fine devono essere osservate le prescrizioni di seguito indicate. 2. Le aree di tipo C devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1.500 m2. 3. Le aree di tipo D devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1.000 m2. 4. Le aree di tipo E devono essere suddivise in compartimenti antincendio per attività omogenee e, qualora nel loro ambito siano previste attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, queste devono rispondere ai requisiti di compartimentazione stabiliti nelle specifiche normative di prevenzione incendi, ove esistenti. 5. I compartimenti delle aree di tipo D (limitatamente alle unità speciali quali terapia intensiva, rianimazione, neonatologia, sale operatorie, ecc.), E (limitatamente a scuole e convitti, spazi per riunioni, mensa aziendale), possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali e verticali, tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti.			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
6. I compartimenti delle aree di tipo C, D (limitatamente alle aree destinate a ricovero), E (limitatamente agli uffici amministrativi fino a 500 addetti e agli spazi per visitatori), possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali e verticali, tramite porte aventi caratteristiche REI conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 3.1. 7. Le aree di tipo B devono rispettare le disposizioni relative alle compartimentazioni ed alle comunicazioni impartite al successivo punto 5.			
15.4 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali 1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.4, ad eccezione del comma 1. 3.4 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali 2. I locali ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10 m, e comunque oltre il primo piano interrato, devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico e devono immettere direttamente in percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi sicuri dinamici. 3. I piani interrati non devono essere destinati a degenza. 4. Le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca ed apparecchiature ad alta energia possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate mediante filtri a prova di fumo dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti. 5. I locali destinati ad apparecchiature ad alta energia non possono essere ubicati in contiguità ad aree di tipo D.			
15.5 - Scale			
1. Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 15.1.			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
2. Le scale a servizio di edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono essere a prova di fumo.			
3. Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio.			
4. Sono ammesse scale di sicurezza esterna in alternativa alle scale a prova di fumo.			
5. Fermo restando la presenza di almeno una scala avente larghezza non inferiore a 1,20 m, sono ammesse scale di larghezza non inferiore a 0,90 m, computate come un modulo ai fini del calcolo del deflusso.			
6. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.			
7. I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.			
15.6 - Ascensori e montacarichi 1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.6; le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere conformi a quanto previsto al punto 15.1. **3.6 - Ascensori e montacarichi** 1. Tutti gli ascensori ed i montacarichi devono avere			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1. 2. Gli ascensori non devono essere utilizzati in caso di incendio ad eccezione di quelli di cui al successivo punto 3.6.1. 4. Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi. Gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D devono disporre di almeno un ascensore montalettighe antincendio, da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti. Negli edifici, destinati anche in parte ad aree di tipo D, aventi altezza antincendio superiore a 24 m, deve essere installato almeno un ascensore di soccorso da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti			
15.7. Montalettighe utilizzabili in caso di incendio. Gli edifici di altezza antincendio superiore a 12 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono disporre di almeno un ascensore montalettighe antincendio, da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti Articolo sostituito dal DMI 15/9/2005			
15.8 - Ammissibilità di una sola scala			
1. Per gli edifici aventi altezza antincendio fino a 12 metri è ammessa la presenza di una sola scala, almeno di tipo protetto, a servizio dei piani fuori terra, di larghezza non inferiore a 1,20 m, purché raggiungibile con percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non superiori a 15 m, incrementabili fino a 25 m alle seguenti condizioni:			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30; le porte dei locali aventi accesso da tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura; le porte normalmente tenute in posizione aperta, devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 4.9, comma 5; tutti i materiali di rivestimento siano di classe 0 di reazione al fuoco**.**			
2. I piani interrati devono essere serviti da almeno due uscite, per ciascun piano, adducenti verso luogo sicuro.			
16 - MISURE PER L'ESODO DI EMERGENZA			
16.1 - Affollamento 1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.1. **4.1 - Affollamento** 1. Il massimo affollamento e fissato in: a) aree di tipo B: persone effettivamente presenti incrementate del 20%; b) aree di tipo C: ambulatori e simili: 0,1 persone/m2; sale di attesa: 0,4 persone/m2; c) aree di tipo D: 3 persone per posto letto in strutture ospedaliere; 2 persone per posto letto in strutture residenziali; d) aree di tipo E: uffici amministrativi: 0,1 persone/m2; spazi per riunioni, mensa aziendale, scuole, convitti e simili: numero dei posti effettivamente previsti; spazi riservati ai visitatori: 0,4 persone/m2.			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
16.2 - Capacità di deflusso 1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.2. **4.2 - Capacità di deflusso** 1. Ai fini del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso non devono essere superiori ai seguenti valori: 50 per piani con pavimento a quota compresa tra più o meno un metro rispetto al piano di uscita dall'edificio; 37,5 per piani con pavimento a quota compresa tra più o meno 7,5 m rispetto al piano di uscita dall'edificio; 33 per piani con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di più o meno 7,5 m rispetto al piano di uscita dall'edificio.			
16.3 - Esodo orizzontale progressivo 1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.3. **4.3 - Esodo orizzontale progressivo** 1. Tutti i piani che contengono aree di tipo D, devono essere progettati in modo da consentire l'esodo orizzontale progressivo. 2. Per conseguire tale obiettivo ciascun piano deve essere suddiviso in almeno due compartimenti. Ciascun compartimento deve poter contenere in situazioni di emergenza, oltre ai suoi normali occupanti, il numero di persone previste per il compartimento adiacente con la capienza più alta, considerando una superficie media di 0,70 m2/persona. Tale superficie deve essere elevata a 1,50 m2/persona qualora l'evacuazione dei degenti debba necessariamente avvenire su letti o barelle.			
16.4 - Sistemi di vie d'uscita 1. Si applicano le disposizioni di cui			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
al punto 4.4. **4.4 - Sistemi di vie d'uscita** 1. I compartimenti in cui risultano suddivise le aree di cui al punto 3.3 devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie d'uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto per i singoli compartimenti in funzione della capacità di deflusso e che adduca verso un luogo sicuro. 2. I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi in genere. 3. Nella predisposizione dei sistemi di vie di uscita dovranno essere tenute presenti le disposizioni vigenti in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (supp. Ord. Gazzetta Ufficiale n. 227, del 27 settembre 1996).			
16.5 - Lunghezza delle vie d'uscita al piano			
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.5, commi 1.e 2. **4.5 - Lunghezza delle vie d'uscita al piano** 1. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ciascun locale nonché da ogni punto dei locali ad uso comune, non può essere superiore a: · 40 m per raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna; · 30 m per raggiungere un'uscita su scala protetta. 2. Nei piani destinati ad aree di tipo D, progettati in modo da garantire l'esodo orizzontale progressivo, deve essere possibile raggiungere, partendo da qualsiasi punto di un compartimento, un compartimento attiguo od un percorso orizzontale protetto ad esso adducente, con percorsi di lunghezza non superiore a 30 m.			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
2. Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza superiore a 15 m e fino a 25 m a condizione che: le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali corridoi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30; le porte dei locali aventi accesso da tali corridoi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura; le porte normalmente tenute in posizione aperta, devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 4.9, comma 5; tutti i materiali di rivestimento siano di classe 0 di reazione al fuoco.			
16.6 - Caratteristiche delle vie d'uscita 1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.6. **4.6 - Caratteristiche delle vie d'uscita** 1. La larghezza utile delle vie d'uscita deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore ad 8 cm. 2. L'altezza dei percorsi delle vie d'uscita deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 m. 3. I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono avere superfici sdrucciolevoli. 4. E' vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione dell'uscita. 5. Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse. 6. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.			
16.7 - Larghezza delle vie di uscita			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
1. Fermo restando la presenza di almeno una via di uscita conforme al punto 4.7, comma 1, sono consentite vie di uscita di larghezza non inferiore a 0,9 m da computarsi come un modulo ai fini del calcolo del deflusso. La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce. 4.7 - Larghezza delle vie di uscita 1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce.			
16.8 - Larghezza totale delle vie d'uscita 1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.8. **4.8 - Larghezza totale delle vie d'uscita** 1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, deve essere determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano. 2. Per le strutture sanitarie che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie d'uscita verticali che conducono al piano di uscita dall'edificio, deve essere calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento. 3. Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.			
16.9 - Sistemi di apertura delle porte 1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.9. **4.9 - Sistemi di apertura delle porte e di eventuali**			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
infissi 1. Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta mediante l'azionamento di dispositivi a barra orizzontale. Esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli. 2. Qualora, per necessità connesse a particolari patologie dei ricoverati, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle uscite, è consentita l'adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte alternativi a quelli sopra previsti. In tali casi, tutto il personale addetto al reparto deve essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capace di utilizzarlo in caso di emergenza. 3. E' consentito installare porte d'ingresso di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se apribili a spinta verso l'esterno (con dispositivo o modo di azione opportunamente segnalati) e restare in posizione di apertura in assenza di alimentazione elettrica. In prossimità di tali porte, in posizione segnalata e facilmente accessibile, deve essere posto un dispositivo di blocco nella posizione di apertura. 4. Le porte comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana, di profondità almeno pari a quella delle porte stesse. 5. Qualora l'utilizzo di porte resistenti al fuoco dotate di dispositivo di autochiusura ed installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri a prova di fumo, dovesse determinare intralcio o difficoltà alle persone che devono utilizzare tali percorsi, è consentito che le porte stesse siano tenute in posizione aperta tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di: · attivazione dell'impianto di rivelazione automatica di incendio; · attivazione del sistema di allarme incendio; · mancanza di alimentazione elettrica; · intervento manuale su comando posto in prossimità delle porte in posizione segnalata.			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
6. Nei filtri a prova di fumo aerati direttamente verso l'esterno, qualora specifiche esigenze funzionali dovessero richiedere l'installazione di elementi di chiusura delle aperture di aerazione, è consentito installare infissi purché apribili automaticamente a seguito dell'attivazione del dispositivo elettromagnetico di chiusura delle porte resistenti al fuoco del filtro stesso. In ogni caso, tali infissi devono essere dotati anche di dispositivo di apertura a comando manuale, posto in posizione segnalata			
16.10 - Numero di uscite Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.10, fatto salvo il caso in cui è ammessa la presenza di una sola scala. **4.10 - Numero di uscite** 1. Le uscite da ciascun piano dell'edificio non devono essere inferiori a due, ed essere posizionate in punti ragionevolmente contrapposti .			
17 - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO, IMPIANTI, GESTIONE DELLA SICUREZZA ED ALTRE DISPOSIZIONI			
1. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 5 (ad eccezione del punto 5.1, commi 2 e 3), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, del Titolo II.			
2. Su specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, è consentito che la distribuzione dei gas			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
medicali avvenga mediante singole bombole, munite di idoneo sistema di riduzione della pressione, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: a) le procedure di utilizzazione di gas in bombole all'interno dei reparti e dei servizi devono formare oggetto di specifica trattazione nel documento di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1994. Inoltre, il montaggio e lo smontaggio dei riduttori deve essere affidato esclusivamente a personale specializzato e formato ed è vietato il caricamento delle bombole mediante travaso; b) il riduttore e i flussometri devono essere protetti dalle azioni meccaniche. All'interno dei reparti le bombole devono essere adeguatamente posizionate al fine di evitare cadute accidentali; c) è vietato depositare, anche in via temporanea, le bombole lungo qualsiasi via di esodo; d) è vietato l'utilizzo di gas in bombole in locali con presenza di visitatori non autorizzati all'assistenza.			
5.1 - Generalità 1. Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere realizzati a regola d'arte e devono essere sezionabili sia centralmente che localmente da posizioni segnalate e facilmente accessibili. Gli impianti di produzione calore devono essere di tipo centralizzato.			
5.2 - Locali adibiti a depositi e servizi generali			
5.2.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combustibile per le esigenze giornaliere dei reparti 1. E' consentito destinare a deposito di materiali combustibili per le esigenze giornaliere dei reparti, locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 mq, anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni: carico di incendio non superiore a 30 kg/mq di legna standard;			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
strutture di separazione con caratteristiche non inferiori REI 30; porte di accesso con caratteristiche non inferiori a REI 30, munite di dispositivo di autochiusura; rilevatore di fumo collegato all'impianto di allarme; un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg di capacità estinguente non inferiore a 2lA 89B C.			
5.2.2 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m2 1. Possono essere ubicati anche in aree di tipo C e D; la comunicazione deve avvenire unicamente con gli spazi riservati alla circolazione interna. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 60. 2. Il carico di incendio deve essere limitato a 30 Kg/m2 di legna standard e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio può essere elevato fino a 60 kg/m2 qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico. 3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione. Qualora l'aerazione naturale non dovesse essere compatibile con particolari esigenze di asetticità dei locali, gli stessi devono essere provvisti di un impianto meccanico di immissione e di estrazione dell'aria in grado di assicurare una portata pari ad almeno 6 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
di emergenza. 4. In prossimità della porta di accesso al locale deve essere installato un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C.			
5.2.3 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 m2 1. Possono essere ubicati all'interno della struttura sanitaria con esclusione dei piani adibiti ad aree di tipo C e D. 2. L'accesso può avvenire dall'esterno: da spazio scoperto; da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,90 m; oppure dall'interno, esclusivamente dagli spazi riservati alla circolazione interna, con esclusione dei percorsi orizzontali protetti, tramite filtro a prova di fumo. 3. I locali devono avere almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, attestata su spazio scoperto o, nel caso di locali interrati, su intercapedine antincendi. 4. Le strutture di separazione devono possedere caratteristiche almeno REI 90. 5. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio ed un impianto idrico antincendio con idranti DN 45. Inoltre all'interno dei locali deve essere previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C. 6. Qualora sia superato il valore del carico di incendio di 30 kg/m2 di legna standard o i 300 m2 di superficie, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico. 7. L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale.			
5.2.4 - Depositi di sostanze infiammabili			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
1. Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. 2. E' consentito detenere all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili in quantità strettamente necessaria per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi possono essere ubicati nelle infermerie di piano nonché nei locali deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale.			
5.2.5 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano o manipolano sostanze radioattive, lavanderie, sterilizzazione, inceneritori, ecc.) 1. In relazione all'oggettivo più elevato livello di rischio connesso con i locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano o manipolano sostanze radioattive, lavanderie, sterilizzazione, inceneritori, ecc.), si richiede che tali locali siano posti ad adeguata distanza rispetto alle aree di tipo C e D. I locali, fatto salvo quanto previsto dalle specifiche normative di prevenzione incendi, devono avere strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche almeno REI 90. 2. I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora superino i valori di carico d'incendio di 30 kg/m2, devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico. 3. Gli inceneritori devono essere realizzati a regola d'arte nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.			
5.3 - Impianti di distribuzione dei gas			
5.3.1 - Distribuzione dei gas combustibili 1. Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione in cavedi direttamente e permanentemente aerati in sommità. In caso di eventuali brevi attraversamenti di locali tecnici, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe zero di reazione al fuoco, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna. 2. All'interno delle strutture sanitarie non è consentito impiegare ed introdurre bombole di gas combustibili.			
5.3.2 - Distribuzione dei gas medicali 1. La distribuzione dei gas medicali all'interno delle strutture sanitarie deve avvenire mediante impianti centralizzati rispondenti ai seguenti criteri: a) allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in una zona della struttura comporti la necessità di interrompere l'alimentazione dei gas medicali anche in zone non coinvolte dall'incendio stesso, la disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve essere tale da garantire l'alimentazione di altri compartimenti. Ciò è realizzato, ad esempio, mediante una rete primaria disposta ad anello e collegata alla centrale di alimentazione in punti contrapposti. L'impianto di un compartimento non deve essere derivato da un altro compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria; b) l'impianto di distribuzione dei gas medicali deve essere compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio e permettere l'interruzione della erogazione dei gas mediante dispositivi di intercettazione manuale posti all'esterno di ogni compartimento in posizione accessibile e segnalata; idonei cartelli, inoltre, devono indicare i tratti di impianto sezionabili a seguito della manovre di intercettazione; c) le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere disposte in modo tale da non entrare in contatto con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici. Devono essere altresì opportunamente protette da azioni meccaniche e poste a distanza adeguata da possibili fattori di surriscaldamento. La distribuzione			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
all'interno del compartimento deve avvenire in modo da non determinare sovrapposizioni con altri impianti. Eventuali sovrapposizioni per attraversamenti sono consentite mediante separazione fisica dagli altri impianti ovvero adeguato distanziamento. d) i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono essere ventilati con aperture la cui posizione sarà funzione della densità dei gas interessati; e) gli impianti di distribuzione dei gas medicali devono essere realizzati e sottoposti ad interventi di controllo e manutenzione nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica o, in assenza di dette nonne, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.			
5.4 - Impianti di condizionamento e ventilazione			
5.4.1 - Generalità 1. Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) non alterare le caratteristiche delle strutture di compartimentazione; b) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi; c) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti; d) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi. 2. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti vengono realizzati come specificato ai seguenti punti.			
5.4.2 - Impianti centralizzati 1. Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
2. I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura. 3. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale. 4. Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali tecniche alimentate a gas. 5. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato. 6. Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.			
5.4.3 - Condotte aerotermiche 1. Le condotte aerotermiche devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e le tubazioni flessibili di raccordo in materiale di classe 2. 2. Le condotte non devono attraversare: luoghi sicuri, che non siano a cielo libero; vani scala e vani ascensore; locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio. 3. Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate con strutture REI di classe pari al compartimento interessato ed intercettate con serrande			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche. 4. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia oStacolare le dilatazioni delle stesse.			
5.4.4 - Dispositivi di controllo 1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio. 2. Inoltre gli impianti devono essere dotati di sistema di rivelazione di presenza di fumo all'interno delle condotte che comandi automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo. 3. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.			
5.4.5 - Schemi funzionali 1. Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino: gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco; l'ubicazione delle serrande tagliafuoco; l'ubicazione delle macchine; l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale; lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria; la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza; l'ubicazione del sistema antigelo.			
5.4.6 - Impianti localizzati 1. E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo singoli apparecchi, a condizione che il fluido refrigerante sia non infiammabile e non tossico. E'			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.			
6. - IMPIANTI ELETTRICI			
1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968. In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici: a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione o possibilità di intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento; b) non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione; c) non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali; d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza); e) devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.			
2. I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza: a) illuminazione; b) allarme; c) rivelazione; d) impianti di estinzione incendi; e) elevatori antincendio; f) impianto di diffusione sonora.			
3. La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge n. 46			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
del 5 marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione.			
4. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve < 0,5 sec, per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media < 15 sec, per elevatori antincendio, impianti idrici antincendio ed impianto di diffusione sonora.			
5. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.			
6. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue: a) rivelazione e allarme: 30 minuti primi; b) illuminazione di sicurezza: 2 ore; c) elevatori antincendio: 2 ore; d) impianti idrici antincendio: 2 ore; e) impianto di diffusione sonora: 2 ore;			
7. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C e D.			
8. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché assicurino il funzionamento per almeno 2 ore.			
9. Il quadro elettrico generale e quelli di piano devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
7. - MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI			
7.1 - Generalità 1. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d'arte ed in conformità a quanto di seguito indicato.			
7.2 - Estintori 1. Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo approvato dal Ministero dell'interno, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso di incendio; a tal fine è consigliabile che gli estintori siano ubicati: lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi; in prossimità di aree a maggior pericolo. 2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 100 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico. 3. Salvo quanto specificatamente previsto al punto 5.2.1, gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A - 144 BC. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.			
7.3 - Impianti di estinzione incendi			
7.3.1 - Reti naspi e idranti			

<table>
<tr><th>Testo coordinato del D.M. 18/9/2002
Titolo III</th><th>Proposte di variazione al testo del
D.M. 18/9/2002 – Titolo III</th><th>Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III</th><th>NOTE</th></tr>
<tr><td>7.3.2.1 - GENERALITA'
1. Per quanto riguarda i componenti degli impianti, le modalità di installazione, i collaudi e le verifiche periodiche, le alimentazioni idriche e i criteri di calcolo idraulico delle tubazioni, si applicano le norme UNI vigenti.
2. Per i criteri di dimensionamento degli impianti si applica quanto di seguito indicato.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.3.2.2 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI
1. La tipologia delle reti idriche a naspi o idranti è fissata dalla seguente tabella in funzione del numero di posti letto:
<table><tr><th>Numero posti letto</th><th>Tipo di impianto</th></tr><tr><td>Fino a 100</td><td>Impianti costituiti da naspi DN 25</td></tr><tr><td>Oltre 100 fino a 300</td><td>Impianti costituiti da idranti DN 45</td></tr><tr><td>Oltre 300</td><td>Impianti costituiti da idranti interni DN 45 ed idranti esterni DN 70</td></tr></table>Per le strutture sanitarie articolate in diversi corpi di fabbrica separati da spazi scoperti, la tipologia degli impianti può essere correlata al numero dei posti letto del singolo corpo, purché le eventuali comunicazioni di servizio (tunnel di collegamento interrati o fuori terra, cunicoli tecnici e simili) siano protette, in corrispondenza di ciascun innesto con gli edifici, con sistemi di compartimentazione conformi al punto 3.1.</td><td></td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>7.3.2.3 - CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI E DI ALIMENTAZIONE
1. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
idrauliche minime: a) per i naspi DN 25, una portata per ciascun naspo non minore di 60 l/min ad una pressione residua di almeno 2 bar, considerando simultaneamente operativi non meno di 4 naspi nella posizione idraulicamente più sfavorevole; b) per gli idranti DN 45, una portata per ciascun idrante non minore di 120 l/min ad una pressione residua di almeno 2 bar, considerando simultaneamente operativi non meno di 3 idranti nella posizione idraulicamente più sfavorevole. In presenza di più colonne montanti, l'impianto deve avere caratteristiche tali da garantire per ogni montante le condizioni idrauliche e di contemporaneità sopra indicate e di assicurare, per tali condizioni, il funzionamento contemporaneo di almeno due colonne montanti; c) per gli idranti esterni DN 70, il funzionamento di almeno 4 idranti nella posizione idraulicamente più sfavorevole, con una portata minima per ciascun idrante di 300 l/min a 4 bar, senza contemporaneità con gli idranti interni. 2. L'autonomia degli impianti idrici antincendio non deve essere inferiore a 60 minuti primi. 3. Per strutture sanitarie con oltre 100 posti letto l'alimentazione idrica degli impianti antincendio deve essere di <<tipo superiore>> secondo le norme UNI vigenti.			
7.3.3 - Impianto di spegnimento automatico 1. Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione di ambienti con carico di incendio superiore a 30 kg/m2 di legna standard. 2. Tali impianti, devono utilizzare agenti estinguenti compatibili con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali e le apparecchiature ivi presenti, ed essere realizzati a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
8. - IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME			
8.1 - Generalità 1. Nelle strutture sanitarie deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di: segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite; impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d'incendio.			
8.2 - Caratteristiche 1. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica. 2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso il centro di gestione delle emergenze. 3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro: a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio; b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto. I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti nonché di quanto previsto nel piano di emergenza. 4. Qualora previsto dalla presente disposizione o nella progettazione dell'attività, l'impianto di rivelazione			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
deve consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni: chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura; disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento; chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione; eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza. 5. I rivelatori istallati nelle camere di degenza, in locali non sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i corridoi.			
8.3 - Sistemi di allarme 1. Le strutture sanitarie devono essere dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio. 2. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti. 3. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente pianificate nel documento di gestione delle emergenze.			
9. - SEGNALETICA DI SICUREZZA 1. La segnaletica di sicurezza, espressamente			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
finalizzata alla sicurezza antincendi, deve essere conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996). Deve, inoltre, essere osservato quanto prescritto all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. *Il Dlgs 493 del 1996 è stato abrogato dal D.Lgs. n° 81 del 2008*			
10. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO			
10.1 - Generalità 1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998).			
10.2 - Procedure da attuare in caso di incendio 1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri di cui al precedente punto 10.1, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare tra l'altro: a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia dei degenti, degli utenti dei servizi e dei visitatori; b) le procedure per l'esodo degli occupanti.			
10.3 - Centro di gestione delle emergenze 1. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
delle emergenze. 2. Nelle strutture sanitarie fino a 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze può eventualmente coincidere con il locale portineria, se di caratteristiche idonee. Nelle strutture sanitarie con oltre 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni e ordini con gli operatori dell'emergenza, con le aree della struttura e con l'esterno. In esso devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli incendi nonché di attivazione degli impianti di spegnimento automatico e quanto altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze. 3. All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionati degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ecc. 4. Il centro di gestione delle emergenze deve essere accessibile al personale responsabile della gestione dell'emergenza, ai Vigili del Fuoco, alle Autorità esterne e deve essere presidiato da personale all'uopo incaricato.			
11. - INFORMAZIONE E FORMAZIONE 1. La formazione e l'informazione del personale deve essere attuata secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.			
12. - ISTRUZIONI DI SICUREZZA			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
12.1 - Istruzioni da esporre a ciascun piano 1. In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimità degli accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta, devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite.			
12.2 - Istruzioni da esporre nei locali cui hanno accesso degenti, utenti e visitatori 1. In ciascun locale precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. 2. Le istruzioni devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione del locale rispetto alle vie di esodo, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni devono richiamare il divieto di usare i comuni ascensori in caso di incendio ed eventuali altri divieti.			
TITOLO IV **STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE** **STRUTTURE, FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI A CICLO DIURNO IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O RESIDENZIALE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE** **STRUTTURE ESISTENTI, FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO**			
18.1 - Generalità			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
1. Le strutture di cui al presente Titolo possono essere ubicate in edifici ad uso civile, serviti anche da scale ad uso promiscuo.			
18.2 - Strutture di superficie fino a 500 m2 1. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni: strutture portanti e separanti almeno R/REI 30 per i piani fuori terra e almeno R/REI 60 per i pianti interrati; misure relative alle vie di uscita in grado di assicurare il sicuro esodo degli occupanti e conformi almeno all'allegato III del decreto ministeriale 10 marzo 1998. I locali ubicati ai piani interrati devono disporre, in ogni caso, di almeno due vie di uscita alternative adducenti verso luoghi sicuri dinamici; impianti realizzati in conformità alla normativa vigente; aree ed impianti a rischio specifico conformi alle disposizioni di cui al punto 5 (ad eccezione del punto 5.1, commi 2 e 3), del Titolo II. 2. Devono inoltre essere osservate le disposizioni di cui al Titolo II, punti 7.2, 9, 10.1, 10.2, 11 e 12. 3. Nelle strutture che erogano prestazioni a ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, fino a 25 posti letto, deve essere installato un impianto di allarme elettrico a comando manuale con dispositivi di segnalazione ottici ed acustici.			
18.3 - Strutture di superficie superiore a 500 m2 1. Devono essere applicate le disposizioni previste per le aree di tipo C di cui, rispettivamente: al Titolo II, per le strutture di nuova costruzione e per quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso;			

Testo coordinato del D.M. 18/9/2002 Titolo III	Proposte di variazione al testo del D.M. 18/9/2002 – Titolo III	Misure alternative alle misure previste dal D.M. 18/9/2002 – Titolo III	NOTE
al Titolo III per le strutture esistenti.			